



*Direzione Contrattazione I
UO Stato, enti ed agenzie*

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi
Direzione generale del personale e della formazione
Ufficio IV - Aspettative
PEC: prot.dog@giustiziacer.it

*Risposta a nota prot. 234156 del 14.11.2018
Prot. ARAN E. n. 17531/2018*

Oggetto: Chiarimenti in materia di aspettative ex art. 7, co. 8, lett. a) e b) del CCNL sottoscritto il 16/5/2001 integrativo del CCNL Comparto Ministeri del 16/2/1999.

Con la nota che si riscontra è richiesto il parere di questa Agenzia in merito alla vigenza delle disposizioni di cui all'art. 7, co. 8, lett. a) e b) del CCNL del Comparto Ministeri del 16/5/2001 in materia di aspettative nell'ipotesi di assunzione presso la stessa o altra amministrazione.

In particolare, si chiedono chiarimenti in ordine al fatto che il CCNL Funzioni centrali, sottoscritto il 12/2/2018, nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro non ha espressamente disapplicato le disposizioni in oggetto e che la clausola di salvaguardia dell'art. 96 ha portata generale.

Nel merito del quesito formulato occorre preliminarmente distinguere le due fattispecie sub a) e b) del richiamato art. 7, comma 8, ossia:

- a) l'aspettativa concessa per un periodo massimo di 6 mesi al dipendente a tempo indeterminato vincitore di pubblico concorso presso la stessa o altra amministrazione, del medesimo o altro comparto, finalizzata alla conservazione del posto per il periodo di prova;
- b) l'aspettativa concessa per tutta la durata del contratto di lavoro a termine per il dipendente assunto con rapporto di lavoro e incarico a tempo determinato presso la stessa o altra amministrazione del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi comunitari.

Per quanto riguarda la prima fattispecie, il CCNL per il Comparto Funzioni centrali 2016/2018 all'art. 14, co. 10, ha previsto il diritto alla conservazione del posto per il dipendente che risulti vincitore di concorso presso altra amministrazione. Tale diritto si estende per la durata del periodo di prova formalmente prevista dal CCNL applicato nell'amministrazione di destinazione. Ad avviso della scrivente Agenzia, tale disposizione non richiede una lettura combinata con quanto previsto dal precedente contratto, dal momento che contiene in sé tutti gli elementi necessari alla sua concreta applicazione.

Per quanto riguarda la seconda fattispecie, il vigente impianto contrattuale, nel ridisciplinare la materia delle aspettative, non ha inserito previsioni relative allo svolgimento di contratti di lavoro a

termine, dal momento che la materia trova già la sua regolamentazione all'interno del quadro normativo applicabile ai rapporti di pubblico impiego.


Infatti, il d.lgs. n. 165/2001 contiene delle previsioni utili a consentire al dipendente che ne faccia richiesta di poter essere collocato in aspettativa per lo svolgimento di altri incarichi (v. art. 14, co. 2 per gli uffici di diretta collaborazione nei Ministeri; art. 19, co. 6 per gli incarichi dirigenziali; art. 23-bis, co. 7. per l'assegnazione temporanea presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private) e nell'ordinamento sono presenti ulteriori apposite disposizioni sul diritto all'aspettativa dei pubblici dipendenti, in parte espressamente richiamate nell'art. 42 del CCNL Funzioni centrali e comunque, in via generale, oggetto del rinvio contenuto al comma 5 dell'art. 40 (è il caso, ad esempio, dell'aspettativa di cui all'art. 18 della legge n. 183/2010).

Pertanto, la clausola dell'art. all'art. 7, co. 8, lett. a) e b) del CCNL del Comparto Ministeri del 16/5/2001 è da intendersi sostituita, anche in considerazione delle inderogabili previsioni dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 in materia di incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi e incarichi per i pubblici dipendenti, dalle disposizioni del CCNL Funzioni centrali 2016/2018 e la concessione di periodi di aspettativa per lo svolgimento di altre attività di lavoro andrà effettuata alla luce delle disposizioni di legge vigenti.

Distinti saluti.

Il Dirigente

Pierluigi Mastrogiosepe



VIA DEL CORSO 478
00186 ROMA

TEL +39 06 32403231-232

FAX +39 06 32403232

PEC protocollo@pec.agenzia.it

CF 910426000